

Civile - cessazione della materia del contendere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8448 del 28/05/2012

Transazione delle pretese azionate in giudizio - Obbligo del giudice - Pronuncia in rito - Necessità.

Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronuncia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8448 del 28/05/2012